COMMISSIONI RIUNITE

(INTERNI) II – (INDUSTRIA) XII

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE
SEVERINO CITARISTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2777) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 6, 7

BALESTRACCI NELLO, *Relatore per la II Commissione* 3

DONAZZON RENATO 7

GRASSUCCI LELIO 7

TEDESCHI NADIR, *Relatore per la XII Commissione* 3, 4

TORELLI GIUSEPPE 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione del disegno di legge: Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione per la II Commissione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione.* Signor presidente, onorevoli colleghi, nella mia qualità di correlatore mi soffermerò succintamente su alcuni aspetti che attengono alla competenza della Commissione interni, anche se oggettivamente le questioni che si pongono sono difficilmente separabili – per gli obiettivi che si propone il disegno di legge – da quelle di competenza della Commissione industria.

Il provvedimento sul controllo delle munizioni per uso civile riveste una certa importanza sia sul versante della sicurezza di funzionamento per chi le usa, sia sotto il profilo più strettamente economico e commerciale. Per quanto riguarda il primo aspetto, si fa notare che le munizioni per uso civile sfuggono nel nostro paese ad ogni disciplina, ai fini della loro sicurezza di funzionamento e addirittura alla loro conformità dimensionale. I colleghi potranno facilmente immaginare (d'altra parte le cronache dei giornali sono abbastanza ricche di incidenti di questo genere) le conseguenze dei difetti nella fabbricazione e nel caricamento.

Per quanto riguarda l'aspetto economico-commerciale, credo che il collega Tedeschi sarà più esauriente di me. Ricordo che l'Italia stipulò la prima convenzione il 15 luglio 1914, ratificata con legge del 14 dicembre 1928, n. 3436; la seconda convenzione è quella di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 933. Grazie a questi accordi si sono avuti vantaggi per tutti i paesi aderenti nel settore del commercio delle armi. Ovviamente esiste un problema di reciprocità.

Per maggiore precisione si può aggiungere che, sotto l'aspetto relativo al controllo sulle munizioni, in un momento così delicato dal punto di vista della sicurezza sociale, risulteranno più penetranti non solo le norme di sicurezza per la fabbricazione, il deposito e la vendita delle munizioni (già contemplate dalle norme di pubblica sicurezza), ma anche la previsione di un controllo organico sistematico, che interessi non solo le caratteristiche delle munizioni, che qualche volta sono sovradimensionate, ma anche il caricamento e l'uso stesso dei proiettili. Probabilmente, con controlli più penetranti in questo senso, diverrebbe meno estesa l'area di alcuni rischi che attualmente si verificano proprio a causa della carenza di controlli.

Non sono così ingenuo da ritenere che la malavita non sia in grado di procurarsi munizioni fuori della norma per armi anche civili, ma ritengo che un controllo più accurato su tutte le munizioni

per uso civile possa rappresentare comunque un disincentivo alla trasgressione.

Aggiungo, a prescindere da quanto ho molto succintamente premesso, che l'Italia ha un obbligo da onorare, avendo sottoscritto una convenzione internazionale liberamente accettata ed avendo, quindi, ben soppesato le questioni che sottostanno ad una piena applicazione delle norme in essa contenute. Tale convenzione è stata firmata nel 1969, è stata ratificata nella XV sessione plenaria tenuta a Dubrovnik nel giugno 1978 ed è entrata in vigore, per i paesi membri, il 15 gennaio 1980.

Faccio altresì presente ai colleghi che tale convenzione è estensibile, nel senso che siamo disponibili ad accettare nuovi membri. Di conseguenza, è evidente che le facilitazioni relative alla circolazione delle munizioni controllata dai paesi aderenti, via via che il numero di questi cresce, si estende anche l'area di libera circolazione, con conseguenti vantaggi e svantaggi per la concorrenza.

L'Italia, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 13, aveva chiesto un rinvio di tre anni, termine scaduto il 15 gennaio 1983, per cui il nostro paese è in mora rispetto all'obbligo di applicare i termini della convenzione.

Relativamente al controllo dei prodotti diretti nei paesi che aderiscono a questa convenzione, è divenuta operativa, sempre il 15 gennaio dello scorso anno, la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi portatili (CIP).

Scopo della convenzione è quello di rendere obbligatorio il controllo delle munizioni commerciali ai fini della sicurezza di impiego, secondo le normative del CIP. Vi è anche una commissione, alla quale noi aderiamo, che adegua sistematicamente le normative di controllo all'evoluzione tecnologica del settore. Per ottenere tali controlli viene fissato un apposito contrassegno che consente la libera circolazione in tutti i paesi aderenti alla convenzione.

Il disegno di legge al nostro esame deve dare piena attuazione delle decisioni del CIP che prevedono forme di controllo ricordate nella relazione che accompagna lo stesso disegno di legge.

Relativamente ai nostri problemi interni, vi sono alcune questioni sulle quali mi permetterei di avanzare l'ipotesi di presentare emendamenti. Mi riferisco, in particolare, alla necessità di richiamare alla piena responsabilità di applicazione delle norme relative al controllo – punzonatura, imballaggio, eccetera – il banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia. Devo aggiungere, però, che per quanto riguarda il problema dei controllori il disegno di legge appare oggettivamente carente, nel senso che la normativa non prevede, ad esempio, una ricognizione esatta dei precedenti riguardanti l'obbligo della punzonatura.

È noto ai colleghi che anche le munizioni per armi da salve creano non poche questioni circa la sicurezza: gran parte degli incidenti che si registrano a Natale e a Capodanno sono dovuti ad armi che sparano a salve, le cui munizioni – chiamiamole impropriamente così – sono sovralimentate, piuttosto che a fuochi d'artificio.

Sarà necessario prevedere l'obbligo della verifica al banco di prova anche per le armi cosiddette a salve.

Desidero a questo punto far notare ai colleghi (e sarò più preciso in sede di esame degli articoli) che con questo provvedimento aumentiamo il numero di interventi nel banco di prova senza nello stesso tempo prevedere un'estensione della sua capacità di controllo.

Quanto all'articolo 6, laddove sono previste le forme di prelievo da parte del banco di prova, dovrebbero essere meglio precisate la quantità, la periodicità, forse anche l'autorizzazione. Non credo, infatti, che tale articolo nel suo testo attuale possa essere sufficiente a tutelare alcuni aspetti del rapporto fra banco di prova e produttori di munizioni.

Per ora mi limito a questa serie di indicazioni e mi riservo ulteriori precisazioni in sede di esame degli articoli.

NADIR TEDESCHI, *Relatore per la XII Commissione.* Non rimane molto da ag-

giungere rispetto all'ampia illustrazione dell'onorevole Balestracci.

Il disegno di legge n. 2777, com'è noto, si propone di stabilire un controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Una tale previsione si rende necessaria, dal momento che, mentre per le armi ad uso civile esiste una normativa organica e sufficientemente aggiornata, per le munizioni essa è estremamente carente e confusa, come è stato sottolineato dal relatore per la II Commissione.

In tale settore si è, infatti, determinata una sovrapposizione di norme distribuite su diversi testi, a partire dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino alla legge n. 110 del 1975. Manca, dunque, una normativa organica, che dia sufficienti garanzie sia sul fronte della sicurezza – come osservava precedentemente l'onorevole Balestracci – sia su quello degli aspetti produttivi e commerciali.

Devo ricordare che la richiamata convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata dal nostro Parlamento con legge 12 dicembre 1973, n. 993, vincola l'Italia alla produzione di una normativa chiara in questo settore con l'introduzione di adeguati sistemi di controllo.

La Commissione internazionale permanente (CIPI) ha richiamato il nostro paese affinché questo adegui la sua normativa alle caratteristiche previste dalla convenzione stessa.

Ciò si rende necessario, oltre che per motivi di chiarezza e sicurezza interna, per far valere a livello internazionale i nostri diritti e punti di vista, ponendoci altresì nelle condizioni ottimali per favorire gli scambi commerciali nel settore, con conseguenti riflessi positivi sull'interscambio. Mi riferisco anche e soprattutto alle armi da caccia per uso civile, che rappresentano un settore importante della nostra produzione.

Lasciando da parte in questa sede le polemiche relative ad una tale pratica – polemiche che a volte determinano spaccature nel consiglio regionale della mia terra, la Lombardia – se analizziamo il problema sotto l'aspetto industriale e commerciale, non si può non riconoscere che si tratta di un settore di un certo interesse.

La XV sessione plenaria della Commissione internazionale permanente nel giugno del 1978 ha stabilito con sufficiente precisione – come risulta dal documento distribuito e richiamato – tutte le normi possibili per un controllo del settore e per offrire garanzie di sicurezza. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 15 gennaio 1980; al riguardo, l'Italia, dopo essersi riservata tre anni di tempo per dar corso all'attuazione, ha chiesto una successiva proroga. È evidente il ritardo accumulato nella realizzazione di questo adeguamento normativo, anche se il ministro dell'industria il 25 settembre 1981 ha firmato con il banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia una convenzione che ha dato e dà sufficienti garanzie; resta, infatti, l'esigenza di offrire un quadro normativo organico e sufficientemente chiaro.

Il provvedimento si compone di 15 articoli. Nella prima parte si offre una definizione delle munizioni per uso civile, attenendosi a quanto fu stabilito nella convenzione di Bruxelles e nella legge 12 dicembre 1973, n. 993, che ne recepì il contenuto; si stabilisce, altresì, il contenuto del controllo da realizzare. Vengono poi date indicazioni sulle unità di imballaggio elementare, indicazioni distintive delle cartucce, soffermandosi anche sulla conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente.

Una successiva serie di articoli individua gli organi nazionali competenti per la prova delle munizioni, nonché i soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno, determinando le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Con l'articolo 8 si stabilisce la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione, presieduta dal direttore generale della produzione industriale, i cui componenti sono nominati per la durata di un quinquennio dallo stesso Ministero. A tale organo viene attribuito il compito di definire e vigilare sulla conformità delle munizioni alla normativa in vigore.

L'articolo 9 si sofferma sulle modalità di svolgimento di quest'attività di vigilanza, stabilendo che il Ministero possa avvalersi sia degli organi centrali, sia di quelli periferici.

Sono questi gli aspetti di politica industriale da esaminare con particolare attenzione; in proposito, il Governo potrà meglio illustrare quali sono le intenzioni, le disponibilità, le possibilità di operare in modo tale da pervenire ad una completa approvazione del testo normativo.

L'articolo 10 affronta un argomento centrale: quello relativo al banco di prova Gardone Val Trompia, la cui denominazione viene modificata con quella di « Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ». Si tratta, in definitiva, di una entità che, costituitasi nel tempo attraverso l'attribuzione di compiti di particolare rilevanza, assume ora una rilevante funzione di omologazione.

Dopo che con l'articolo 11 vengono considerate le tariffe per il controllo delle munizioni, il provvedimento prende in considerazione taluni aspetti, come quello riguardante le sanzioni, che sono stati ampiamente sviluppati dall'onorevole Balestracci. In particolare, si prevede che tutte le norme di pubblica sicurezza riguardanti le garanzie di settore attualmente in vigore, nonché le norme transitorie restano ferme.

Desidero, infine, soffermarmi sull'articolo 15 relativo all'esaurimento delle scorte; si prevede, infatti, che quelle attualmente esistenti non conformi alle prescrizioni della presente legge non possono essere poste in commercio oltre la data del 31 dicembre 1986. Oltre quella data, le munizioni dovranno presentare le caratteristiche previste, nonché quelle che il banco di prova dovrà definire con sufficiente precisione. Vorrei concludere la relazione invitando i colleghi – soprattutto quelli della Commissione industria – a prendere in considerazione gli aspetti da me richiamati e più strettamente rientranti nella materia di loro competenza.

Richiamo, infine, l'esigenza di mantenere fede agli impegni assunti in sede internazionale, anche in considerazione del fatto che molti paesi si sono adeguati di fatto e di diritto alle indicazioni offerte con la convenzione. Non va, inoltre, dimenticato che l'approvazione di questo provvedimento tende ad introdurre necessarie garanzie, con innegabili effetti positivi sulla produzione e sull'interscambio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE TORELLI. Il disegno di legge che questa mattina è sottoposto alla nostra attenzione avrebbe dovuto essere discusso prima, come ha giustamente osservato il relatore, non solo per il ritardo che si è registrato nella sua presentazione, con ripercussioni a livello internazionale e nei rapporti con la CIP, ma anche per l'esigenza di colmare i varchi esistenti in materia di controllo del munizionamento e delle armi.

Farò alcune osservazioni sui contenuti di questo disegno di legge, non disdegnando però una riflessione più complessiva sui problemi della sicurezza pubblica.

Convengo anch'io con chi ha affermato che è opportuno che il controllo venga esteso ad ogni tipo di armi, anche improprie, tipo le armi a salve. Sono del parere che il ragionamento dovrebbe essere esteso al complesso delle norme vigenti, a partire dal testo unico n. 673 del 1931, per arrivare alla legge n. 110 del 1975. Mi parrebbero opportuni una riflessione ed un aggiornamento dell'insieme della materia in quanto, esaminando comparativamente questi diversi strumenti normativi, si evince che probabilmente una serie di aspetti in materia di controllo delle armi e delle munizioni deve essere rivista, anche alla luce della situazione che in questi anni si è evoluta, e non sempre per il meglio.

Desidero sottolineare l'esigenza di non realizzare un accentramento nel controllo, nel senso che al banco di prova sia garantita la possibilità di un intervento articolato; la normativa prevede addirittura la possibilità di una sorta di delega ai produttori per l'apposizione dei marchi.

Non so se si potrebbe affidare ad uno strumento normativo o ad uno strumento regolamentare amministrativo l'esigenza fondamentale di stabilire controlli rigorosi sia sulle partite che devono essere commerciate con l'estero, soprattutto nei confronti dei *partners* e degli aderenti alla CIP, sia sulle partite di munizioni commerciate sul mercato nazionale. Non vorrei, infatti, che nella delega venisse stabilito un controllo che non risultasse univoco.

Poiché esiste un reale problema dal punto di vista della sicurezza, ritengo sia importante cogliere l'occasione di questa legge per organizzare meglio la convivenza civile nell'ottica di un controllo preventivo molto più pregnante di quello attuale.

Un altro aspetto del quale forse non si è discusso a sufficienza riguarda le nuove adesioni alla CIP. So che una serie di nazioni hanno presentato domanda di associazione: a questo proposito sarebbe utile che il rappresentante del Governo si facesse carico di inviarci una informativa, che ci consenta di considerare in termini di mercato internazionale i rapporti con le altre nazioni.

Altra questione concerne il problema delle sanzioni, che nel presente disegno di legge risultano molto contenute; non so in quale misura esse possano risultare disincentivanti da un atteggiamento poco corretto. Se vogliamo puntare all'organizzazione di controlli non centralizzati e delegati alle aziende, vi deve essere, ovviamente, un contrappeso sanzionatorio. Ritengo perciò che l'ammontare delle sanzioni previste debba essere aumentato e, se del caso, presenterò un emendamento in questa direzione.

RENATO DONAZZON. A nome del gruppo comunista, chiedo il rinvio della discussione senza chiudere oggi la discussione sulle linee generali. Abbiamo, infatti, bisogno di approfondire ulteriormente la questione relativa all'articolo 5, cioè ai problemi dei piccoli produttori.

LELIO GRASSUCCI. Aggiungo ai motivi esposti dal collega Donazzon la richiesta al sottosegretario di una documentazione dettagliata sulla situazione delle piccole imprese. Quando si parla di produzione non di serie si ha l'impressione che ci si voglia riferire a privati cittadini e non agli artigiani o alle piccole imprese, perché tremila pezzi non rappresentano un ammontare consono né ad un'azienda artigiana né ad una media azienda.

PRESIDENTE. In attesa che il Governo fornisca la documentazioe richiesta, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO